

- (5) Il 19 ottobre 2021, in seguito a una richiesta della Nuova Zelanda, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Nuova Zelanda in conformità di un sistema, il "My Covid Record", che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda in conformità del sistema "My Covid Record" contengono i dati necessari.
- (6) La Nuova Zelanda ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per i vaccini anti COVID-19. Tra questi ultimi figurano attualmente Pfizer/BioNTech COMIRNATY e Pfizer New Zealand Limited (NZBN: 9429040634296).
- (7) La Nuova Zelanda ha inoltre informato la Commissione di rilasciare certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico e per i test antigenici rapidi.
- (8) La Nuova Zelanda ha altresì informato la Commissione di non rilasciare certificati di guarigione interoperabili.
- (9) In aggiunta la Nuova Zelanda ha informato la Commissione che, alla verifica dei certificati da parte dei verificatori sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione o il risultato del test del titolare e non saranno conservati successivamente.
- (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda in conformità del sistema "My Covid Record" sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (11) I certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda in conformità del sistema "My Covid Record" dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953.
- (12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Nuova Zelanda dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
- (13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (14) Alla luce della necessità di collegare quanto prima la Nuova Zelanda al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda in conformità del sistema "My Covid Record" sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

#### Articolo 2

La Nuova Zelanda è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

